

**DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO
AUTONOMO**

Conti correnti dedicati

L'articolo 35, comma 12, del *decreto* introduce modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli esercenti arti e professioni.

Più precisamente, come chiarito anche dalla relazione di accompagnamento al citato *decreto*, le nuove regole impongono i seguenti obblighi contabili:

- i contribuenti esercenti arti e professioni devono tenere uno o più conti correnti bancari o postali utilizzati per la gestione dell'attività professionale. Tali conti devono essere utilizzati per compiere prelevamenti per il pagamento delle spese sostenute e per far affluire obbligatoriamente i compensi riscossi nell'esercizio della funzione professionale (nuovo comma 3 dell'articolo 19 del DPR n. 600 del 1973);
- i compensi devono essere riscossi solo mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti, fatta eccezione per somme unitarie inferiori a 100 euro (nuovo comma 4 dell'articolo 19 del DPR n. 600 del 1973).

In merito al limite dei 100 euro, si segnala che, il comma 12-*bis*, dell'articolo 35 in commento, inserito dal senato in sede di conversione del provvedimento, prevede che detto limite si applichi solo a partire dal 1° luglio 2008.

Dall'entrata in vigore della legge di conversione del *decreto* e sino al 30 giugno 2007 il limite al di sotto del quale i compensi possono essere incassati in contanti è fissato in 1000 euro.

Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008, infine, il limite è stabilito in 500 euro.

Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione del *decreto*, è da ritenere che l'obbligo di riscuotere i compensi in argomento mediante strumenti finanziari "tracciabili", nei limiti appena richiamati, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione in commento, si fa presente che gli strumenti finanziari utilizzabili per la riscossione dei compensi conseguiti nell'esercizio dell'attività professionale sono quelli appositamente individuati dall'articolo 35, comma 12, ovvero:

- gli assegni non trasferibili;
- i bonifici;
- le altre modalità di pagamento bancario o postale;
- i sistemi di pagamento elettronico.

I conti correnti bancari o postali, da tenere obbligatoriamente sia per il prelievo di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute sia per il versamento dei compensi riscossi, non necessariamente devono essere "dedicati" esclusivamente all'attività professionale, ma possono eventualmente essere utilizzati anche per operazioni non afferenti l'esercizio dell'arte o della professione.

Plusvalenze e minusvalenze

Come noto finora le plusvalenze e le minusvalenze non concorrevano alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, le nuove disposizioni prevedono invece che, le plusvalenze e minusvalenze sui beni strumentali concorrono alla determinazione del reddito quando:

STUDIO SCURIATTI & ASSOCIATI

- sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- derivano da risarcimento anche assicurativo per la perdita o danneggiamento dei beni;
- i beni sono autoconsumati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'arte o professione.

Circa la possibilità di rateizzare l'eventuale plusvalenza, l'AE. con la circolare 28/E non lo ritiene possibile.

Restano ancora escluse dalla formazione del reddito le minus o plus valenze relative agli immobili (il costo è indeducibile) nonché su oggetti d'arte, da collezione e d'antiquariato.

Cessione dello studio

Concorrono al reddito di lavoro autonomo anche i corrispettivi percepiti dalla cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività professionale o artistica. Questi corrispettivi se percepiti in unica soluzione, sono soggetti a tassazione separata per effetto dell'introduzione della lett. "g-ter" nel comma 1 dell'art. 17 del TUIR.

Spese alberghiere e ristoranti

Con una integrazione al 1° periodo del comma 5 dell'art. 54 viene prevista la totale deducibilità delle spese alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (normalmente deducibili nel limite del 2% dei compensi) nel caso in cui dette spese siano state anticipate dal committente per conto del professionista e quest'ultimo le abbia riaddebitate in fattura al committente.